



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 11/11/2013

OGGETTO : REINTRODUZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2013 (ART. 5, COMMA 4-QUATER, D.L. 102/2013, CONV. IN LEGGE N. 124/2013).

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di novembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Germano DELMIGLIO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Marco RESTA	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Marina DEGIORGIS	CONSIGLIERE	X	
Matteo CABERLETTI	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	X	
Ugo FERRARIS	CONSIGLIERE	X	
Roberto OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Giuseppe DOMENICALE	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 26/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;

Premesso altresì che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

☐ Ricordato che in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 02/05/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013, e *stabilito altresì che ai fini del pagamento delle prime due rate i contribuenti avrebbero corrisposto quanto pagato ai fini TARSU per l'anno 2012, salvo conguaglio sull'ultima rata (eventuale)*, come di seguito riportato:

Scadenza	Ammontare
31/07/2013	40% TARSU 2012
30/09/2013	40% TARSU 2012
20/12/2013	SALDO

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/09/2013, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26/07/2013, esecutiva, è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe per l'applicazione della TARES relativa all'anno 2013;

Tenuto conto che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;
- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

Preso atto delle aspettative e delle richieste delle organizzazioni di categoria, degli operatori economici nonché di cittadini e lavoratori singoli e associati che avevano evidenziato forti preoccupazioni in merito all'impatto conseguente all'applicazione della Tares ;

Preso atto altresì che il governo, con il DDL di stabilità per il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con il TRISE, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- ✓ applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- ✓ introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- ✓ finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;

- ✓ ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

Ricordato che questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.Lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in deroga all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

1. i costi del servizio e le relative tariffe;
2. la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Tenuto conto che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Richiamato l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed andare incontro ai cittadini, evitando gli aumenti che conseguirebbero all'introduzione della TARES, continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU, quale prelievo applicato nell'anno 2012;

Atteso che tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e dell'azione amministrativa, in quanto evita di istituire un tributo destinato ad essere applicato per un solo anno;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27/09/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il prospetto riportato sotto l'allegato a) contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2013, per un totale complessivo di €. 311.672,00, il quale:

- presenta una riduzione rispetto ai costi del servizio di gestione dei rifiuti desunti dal Piano finanziario approvato con delibera CC n. 13 in data 26/07/2013, di €. 369.494,41;

Ritenuto opportuno, al fine di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio di bilancio e, dall'altro, di non gravare i contribuenti di un eccessivo aumento del carico fiscale, assicurare per l'esercizio 2013 una copertura dei costi di esercizio pari al 100 %, corrispondente ad un gettito della tassa smaltimento rifiuti di € 331.672,00, *comprensivo* dell'addizionale ex ECA;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 02/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento comunale per la applicazione della TARSU con l'inserimento di 3 nuove categorie e sono state approvate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2012;

Preso atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2012 è stato pari al 95,45.%, come risulta dal rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 02/05/2013 esecutiva ai sensi di legge;

Verificato che, sulla base delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti in vigore per l'anno 2012, il gettito previsto per il 2013 è quantificato in € 331.000,00 a fronte di un gettito atteso di €. 369.000,00 (incremento di €. 38.000,00);

Valutato che tale obiettivo possa essere raggiunto mediante:

- ☐ aggiornamento delle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (abitazioni, garage e autorimesse, locali di deposito, uffici, ecc.) in misura non inferiore all'80% della superficie catastale, così come previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 311/2004;
- ☐ incremento del gettito ordinario a seguito del recupero dell'evasione fiscale;
- ☐ aumento fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;
- ☒ aumento delle tariffe (*aumento delle tariffe in maniera differenziata in funzione delle diverse potenzialità di produzione dei rifiuti determinate sulla base del DPR n. 158/1999, in considerazione della necessità di giungere ad un graduale adeguamento ai coefficienti ivi contenuti*);

Visto il prospetto riportato sotto la lettera b) relativo alla determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013;

Dato atto che il presente provvedimento comporta una minore entrata per il bilancio comunale di €38.000,00, alla quale si farà fronte con:

- o maggiori entrate connesse ad un aumento dell'IMU come da deliberazione CC n. 28 in data odierna;

Ritenuto pertanto di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti variazioni:

ENTRATA

Codice di bilancio	Descrizione	Previsione attuale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione aggiornata
1010043	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	549.000,00		157.640,00	391.360,00
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)	387.970,00		42.413,00	345.557,00
2010110	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (SOSTIT. IMU)	0,00	375.296,00		375.296,00

SPESA

Codice di bilancio	Descrizione	Previsione attuale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione aggiornata
1010405	ALIMEN. FONDO SOLIDARIETA'	-	175.243,00		175.243,00

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 375.296,00	
Variazioni in diminuzione		€ 200.053,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 175.243,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 375.296,00	€ 375.296,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno;
Rilevato che:

- Secondo la Corte dei Conti, dopo l'approvazione del bilancio di previsione gli enti non possono più modificare le tariffe dei tributi locali, anche se ancora si è in pendenza dei termini di legge, salvo che non si provveda alla riapprovazione del bilancio stesso. Tale conclusione non è stata invece condivisa dal Ministero dell'Economia che, con la risoluzione n. 3/Df del 16/06/2011, ritenne possibile la modifica delle tariffe dei tributi collegando alla stessa la necessaria variazione di bilancio.
- l'art. 5, commi 1 e 4-quater, del D.L. 102/2013 stabiliscono che le possibili scelte alternative alla TARES "classica" offerte dalle medesime disposizioni devono essere effettuate mediante norma regolamentare o apposito provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del

medesimo decreto per approvazione del bilancio di previsione. La fissazione esplicita di tale termine potrebbe interpretarsi come un rafforzativo della volontà del legislatore di creare una deroga alla regola generale. In alternativa la stessa appare del tutto pleonastica, poiché il termine sarebbe già previsto dalle disposizioni dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e dell'art. 53 della L. 388/2000;

- Lo spostamento del termine previsto dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal 30/09/2013 al 30/11/2013, contenuto nell'art. 12-bis del D.L.93/2013, consente entro la stessa data agli enti di operare variazioni alle aliquote ed alle tariffe dei tributi locali nell'ambito delle operazioni di riequilibrio di bilancio, in deroga a11'art.1, comma 169, della L. 296/2006 così come previsto dall'art. 1 comma 444, della L. 228/2012. Tale possibilità che presuppone tuttavia la dichiarazione di sussistenza di uno squilibrio di bilancio, potrebbe permettere ai Comuni che hanno già deliberato le tariffe TARES di apportare modifiche alle stesse.
- E' evidente che una simile manovra deve essere comunque di dichiarare uno squilibrio di bilancio, anche alla luce delle possibili scoperture che possono dalla stessa derivare, specie se si procede ad una copertura dei costi calcolati con i criteri TARSU, inclusivi di un minor numero di voci di costo rispetto a quelli che sono invece da finanziare con la TARES.

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli N. 11 , contrari N. 2 (Consiglieri Ferraris e Oliaro)

DELIBERA

- 1) di applicare per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);
- 2) di approvare, in applicazione dell'art. 61 del d.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dall'allegato prospetto riportato sotto la lettera a) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 331.672,00, dando atto che sono compresi nei costi del servizio anche quelli relativi allo spazzamento e lavaggio delle strade, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26;
- 3) di stabilire nel 100% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 2, corrispondente ad un gettito della tassa di €. 331.672,00, *comprensivo* dell'addizionale ex ECA¹;
- 4) di dare atto che con deliberazione CC. n. 24 in data odierna è stata disposta la revoca del piano finanziario TARES approvato con deliberazione CC n. 13 del 26/07/2013.
- 5) di dare atto che con deliberazione CC. n. 25 in data odierna è stata disposta la revoca Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/09/2013;
- 6) di dare atto che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27/09/1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) di approvare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
- 8) *di stabilire la sospensione delle rate di pagamento TARES scadenti il 20/12/2013;*
- 9) di considerare i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 come acconti su quanto dovuto a titolo di tassa smaltimento rifiuti, stabilendo che l'eventuale conguaglio a credito sarà regolato sulla prima rata utile per il 2014;
- 10) di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013, stabilendo le seguenti scadenze di pagamento: 16/12/2013 saldo TARSU 2013
- 11) di dare atto che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;
- 12) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti variazioni:

¹ L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza era stata abolita a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall'articolo 14, comma 46 del d.L.n. 201/2011 (L. n. 214/2011). La facoltà concessa dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) di reintrodurre, in deroga al citato comma 46, il regime di prelievo applicato nel 2012, fa tornare in essere anche l'addizionale ex ECA, la quale se non computata come entrata a copertura dei costi del servizio rappresenta un onere aggiuntivo a carico dei contribuenti. Si tenga presente, a tal fine, che diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono espresse nel

ENTRATA

Codice di bilancio	Descrizione	Previsione attuale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione aggiornata
1010043	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	549.000,00		157.640,00	391.360,00
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)	387.970,00		42.413,00	345.557,00
2010110	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (SOSTIT. IMU)	0,00	375.296,00		375.296,00

SPESA

Codice di bilancio	Descrizione	Previsione attuale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione aggiornata
1010405	ALIMEN. FONDO SOLIDARIETA'	-	175.243,00		175.243,00

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€. 375.296,00	
Variazioni in diminuzione		€. 200.053,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 175.243,00
Variazioni in diminuzione	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€. 375.296,00	€. 375.296,00

- 13) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno;
- 14) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 15) di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.Lgs. n. 507/1993;
- 16) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 11 , contrari n.2 (consiglieri Ferraris e Oliaro);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Mauro CABIATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to RAG. ORNELLA GARBARINO

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to GIAMPIERO BIGINELLI

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)



perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Comune di VILLANOVA MONFERRATO (Prov. Alessandria)

UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO ESERCIZIO 2013

Ris. - Cap.	ENTRATE	Importo
	Tassa smaltimento rifiuti	€ 330.532,00
	Agevolazioni tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborso Ministero dell'istruzione tassa rifiuti istituzioni scolastiche	€ 1.140,00
TOTALE ENTRATE		€ 331.672,00

Int. - Cap.	SPESE ¹	Importo
1090501	Personale e oneri contributivi (int. 01)	
	Personale addetto Ufficio Tributi	€ 3.500,00
	Personale addetto al servizio smaltimento rifiuti Cat.	€ 31.300,00
1090502	Acquisto di beni e materiale di consumo (int. 02)	
1090503	Prestazioni di servizi (int. 03)	
	Spese di raccolta e di smaltimento rifiuti	€ 294.815,00
	Compenso al concessionario per la riscossione della tassa	
	Costi amministrativi e di gestione vari	€ 2.057,00
1090505	Trasferimenti (int. 05)	
	Rimborsi tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborsi raccolta differenziata	
1090506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)	
	Interessi passivi su mutui	
1090507	Imposte e tasse (int. 07)	
	IRAP	
1090508	Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)	
TOTALE COSTI DI GESTIONE		€ 331.672,00
A dedurre costo dello spazzamento in misura pari al% (solo per i comuni che non si avvalgono della facoltà di considerare l'intero costo)		
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO		€ 331.672,00

RAPPORTO DI COPERTURA = 100%

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

[illegible]